



COMUNE DI VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 – 10088 Volpiano (TO)

- Servizio LL.PP. e Patrimonio –

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO” DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SAN GRATO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO” NEL COMUNE DI VOLPIANO (TO), TRAMITE IL RICORSO ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 160/BIS DEL D. LGS. 163/2006.

DISCIPLINARE TECNICO INTEGRATO CON GLI ELEMENTI DELL’AFFIDAMENTO DI LEASING.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Formano oggetto dell'appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti per la progettazione definitiva, esecutiva, e realizzazione “chiavi in mano” dei lavori di: “realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo San Grato - intervento di completamento”, che consistono in:

- a) Fornitura e stesa di tappeto d’usura per tutta la superficie interessata dalla pista di atletica,
- b) Fornitura ed applicazione, di manto da applicarsi sulla pista e sulla zona salti;
- c) Realizzazione di impianto di illuminazione per campo di rugby e pista di atletica,
- d) Realizzazione spogliatoi e locali di servizio;
- e) Opere di recinzione di separazione impianti sportivi e opere varie di completamento.

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dell’opera, sono a carico del Soggetto Realizzatore e saranno finanziate dal Soggetto Finanziatore.

Le altre prestazioni e gli oneri saranno rideterminati e/o affidati a cura della Stazione Appaltante a soggetti terzi e/o al soggetto realizzatore; i relativi importi, al netto degli eventuali ribassi, saranno finanziati, tramite contratto di locazione finanziaria da stipulare con la Stazione Appaltante, sempre dal Soggetto Finanziatore.

Il Comune assumerà esclusivamente in proprio tutte le funzioni di autorizzazione, controllo e sorveglianza dei lavori in conformità a quanto previsto dalla disciplina sui lavori pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

In riferimento ai rapporti tra Comune e società finanziaria, per quanto non previsto nel presente contratto, occorre riferirsi integralmente allo specifico capitolato d’appalto del servizio di locazione finanziaria allegato.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € **660.000,00** (seicentossantamila/00) di cui € **655.000,00**(seicentocinquantacinque/00) per lavori a base d'asta ed € **5.000,00**(cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il prezzo sopradetto é comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, descritti nel presente disciplinare, nonché del completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente disciplinare. L'importo complessivo dei lavori é così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
Lavori previsti		Importo
1	Realizzazione tappeto d'usura pista e manto sintetico pista	€ 280.000,00
2	Impianto di illuminazione:	€ 80.000,00
3	Spogliatoi, locali di supporto e opere di completamento	€ 295.000,00
4*	TOTALE NETTO LAVORI	€ 655.000,00
5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
6	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 660.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE PER:	
7	Imprevisti	€ 15.000,00
8*	Spese tecniche: progettazione - D.L – collaudi.....	€ 51.000,00
9	IVA sui lavori:10%	€ 66.000,00
10	IVA su imprevisti10%	€ 1.500,00
11	Incentivo R.U.P.	€ 6.500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.000,00
12	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€ 800.000,00

* **importi soggetti a ribasso**

7. Categorie e classificazioni dei lavori:

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria.	Descrizione	Importo lavori	%
Lavori di completamento pista di atletica.	OG1	Edifici civili e industriali, (prevalente)	€ 295.000,00	45,04
	OS6	fornitura e posa ..., di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo.....(scorporabile e/o subappaltabile)	€ 280.000,00	42,75
	OG10	Impianti per la trasformazione....e per la distribuzione di energia elettrica.....(scorporabile e/o subappaltabile).	€ 80.000,00	12,21

Si rimanda agli artt.72-73-74 del DPR 554/1999 e s.m.i.

ARTICOLO 3 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti secondo le condizioni stabilite dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale, che faranno parte integrante del contratto.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano individuate dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi del capitolato forniti a complemento dei disegni, salvo quanto verrà precisato nelle fasi successive di progettazione e dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

La struttura in progetto si inserisce all'interno del complesso sportivo di via San Grato.

Questo secondo lotto completa le opere realizzate nel primo, rendendo l'impianto sportivo funzionale e funzionante per l'attività di atletica leggera e del rugby.

I lavori consisteranno, in particolare, in:

3.1 Tappeto d'usura

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) per tutta la superficie interessata dalla pista di atletica, per uno spessore minimo di cm 4;

3.2 Realizzazione anello a 6 corsie

- a. Fornitura ed applicazione previo incollaggio con collante poliuretano bicomponente del manto sportivo che sarà del tipo sintetico omogeneo prefabbricato o equipollente, con particolare struttura a celle chiuse, con spessore costante in ogni punto della pavimentazione, a base di gomme sintetiche e cariche minerali formato da uno strato superiore di colore rosso di opportuno spessore e durezza, antisdrucchiolo, buona resistenza alle scarpe chiodate, vulcanizzato a caldo con uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura che permette di ottenere un maggiore comfort all'atleta durante la corsa, nel formato teli e negli spessori omologabili dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il materiale dovrà possedere i seguenti minimi requisiti tecnici: Allungamento a rottura: (UNI 9547) minimo 100%; Carico di rottura: (UNI 9547) minimo 0,80 N/mmq; Colore: rosso, beige o grigio. Spessore mm 13;
- b. Fornitura e posa in opera di cordolatura regolamentare in alluminio fissa e/o amovibile;
- c. Segnatura delle 6 corsie dell'anello pista comprese le partenze e gli arrivi eseguita con speciale vernice di colore bianco e segnaletica in vari colori per settori staffette, ostacoli, ecc.; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo la normativa F.I.D.A.L.;
- d. Fornitura e posa di targhette segnaletiche in alluminio per l'omologazione della pista.
- e. Fornitura e posa di barriera siepi regolabile, secondo il nuovo regolamento I.A.A.F.

3.3 Realizzazione lunetta salto in alto e pedana salto in lungo e triplo

- a. Fornitura ed applicazione previo incollaggio con collante poliuretano bicomponente del manto sportivo che sarà del tipo sintetico omogeneo prefabbricato o equipollente, con particolare struttura a celle chiuse, con spessore costante in ogni punto della pavimentazione, a base di gomme sintetiche e cariche minerali formato da uno strato superiore di colore rosso di opportuno spessore e durezza, antisdrucchiolo, buona resistenza alle scarpe chiodate, vulcanizzato a caldo con uno strato inferiore di colore nero avente una struttura che permette di ottenere un maggiore comfort all'atleta durante la corsa, nel formato teli e negli spessori omologabili dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il materiale dovrà possedere i seguenti minimi requisiti tecnici:

Allungamento a rottura: (UNI 9547) minimo 100%; Carico di rottura: (UNI 9547) minimo 0,80 N/mmq; Colore: rosso, beige o grigio, spessore 13 mm.

- b. Segnatura della pedana salto lungo/triplo e lunetta alto eseguita con speciale vernice di colore; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo la normativa F.I.D.A.L.;
- c. Fornitura e posa di tavole di battuta per il salto in lungo e triplo in lega leggera, compreso telaio metallico di supporto e finitura superficiale con materiale sintetico.
- d. Fornitura e posa in opera di cassetta di imbucata per salto con l'asta in acciaio zincato

3.4 Impianto di illuminazione.

Impianto di illuminazione per campo di calcio e pista di atletica, tutto compreso, collaudo a norme ENPI;

3.5 Fabbricati e Servizi di supporto

Spogliatoi in muratura prefabbricata, (preferibilmente blocchi splittati coibentati), oltre locali con segreteria per le società sportive e spazi ricettivi: club house.

La struttura sarà realizzata su platea, dotata di sottoservizi e di idoneo vespaio ventilato. Il fabbricato, da realizzarsi (chiavi in mano), sarà dotato di una rete impiantistica tale da consentirne un ottimale utilizzo, durante tutto l'arco di una stagione. Si prevede quindi la dotazione di un impianto di riscaldamento, di un impianto idrico e di un impianto elettrico.

A tale proposito, le dotazioni impiantistiche devono essere previste tenendo conto di una gestione semplice e agevole e di una manutenzione non dispendiosa; (possono essere valutate eventuali proposte di installazione di termoventilconvettori).

Le tubazioni e gli impianti devono essere facilmente raggiungibili.

I locali tecnologici potranno essere eventualmente previsti in volumi indipendenti dal fabbricato spogliatoi.

Dovranno essere previste, inoltre, le opportune predisposizioni edili ed impiantistiche, al fine di poter utilizzare fonti energetiche alternative: es. pannelli solari e/o fotovoltaici. Il fabbricato occuperà l'area compresa tra l'impianto di atletica e il campo di calcio Bertolotti e sarà realizzato nel rispetto delle prescrizione della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, anche per praticanti diversamente abili.

Le dimensioni minime, indicate nel rispetto delle vigenti norme CONI, sono le seguenti:

- a) N. 4 locali spogliatoio atleti di superficie 40 mq. ciascuno;
- b) N. 6 docce per ogni spogliatoio atleti;
- c) N. 1 wc normale e n. 1 wc disabili per ogni spogliatoio atleti;
- d) N. 2 locali spogliatoio per giudici di gara, di superficie mq. 19,20 ciascuno;
- e) N. 2 docce per ogni spogliatoio giudici di gara;
- f) N. 1 wc 1,50X1,30 per ogni spogliatoio giudici di gara;
- g) N. 1 locale infermeria con relativo servizio igienico sup. mq. 9,00+4,50;
- h) N. 1 locale antidoping mq. 9,00;
- i) N. 1 locale lavanderia mq. 5,00;
- j) N. 1 locale spogliatoio per il personale: mq. 10,00 compreso wc e doccia;
- k) N. 1 locale per impianti tecnologici: (caldaia; impianti elettrici);
- l) N. 4 locali per associazioni sportive: superficie indicativa mq. 12,00 ciascuno;
- m) N. 1 locale (Club-House): superficie indicativa mq. 60,00
- n) N. 2 blocchi completi di servizi igienici prefabbricati per il pubblico: atletica, rugby e attiguo campo di calcio;
- o) N. 1 deposito attrezzatura per atletica: superficie indicativa mq. 40,00;
- p) N. 1 deposito attrezzatura per rugby: superficie indicativa mq. 20,00;

3.6 Opere di completamento

Recinzione di separazione impianti sportivi e opere varie di completamento.

ARTICOLO 4 – ELEMENTI ECONOMICO CONTRATTUALI

4.1 Premessa

- a. Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dell'opera, sono a carico del Soggetto Realizzatore e saranno finanziate dal Soggetto Finanziatore.
- b. Le altre prestazioni e gli oneri saranno rideterminati e/o affidati a cura della Stazione Appaltante a soggetti terzi e/o al soggetto realizzatore; i relativi importi, al netto degli eventuali ribassi, saranno finanziati, tramite contratto di locazione finanziaria da stipulare con la Stazione Appaltante, sempre dal Soggetto Finanziatore.
- c. Il Comune di Volpiano assumerà esclusivamente in proprio tutte le funzioni di autorizzazione, controllo e sorveglianza dei lavori in conformità a quanto previsto dalla disciplina sui lavori pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
- d. Ogni obbligazione direttamente e/o indirettamente connessa all'esecuzione dei lavori ed al presente contratto è e resta di competenza dell'impresa costruttrice, da una parte, e del Comune di Volpiano, quale appaltante dall'altra, demandando al Soggetto Finanziatore tutte le competenze relative al finanziamento dell'opera;
- e. I reciproci rapporti di debito/credito tra il Comune di Volpiano e Soggetto Finanziatore, anche ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del Codice Civile sono integralmente disciplinati dal contratto di locazione finanziaria e dalle norme del bando di gara e pertinenti atti.

4.2 Iter contrattuale:

A seguito dell'aggiudicazione della gara, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare **due distinti contratti** che vincoleranno autonomamente, ognuno per le proprie obbligazioni, i soggetti costituenti la Società aggiudicataria:

1. contratto di appalto con il Soggetto Realizzatore sulla base di un mandato con rappresentanza gratuito ricevuto dal Soggetto Finanziatore. (oggetto del presente disciplinare).
2. contratto di locazione finanziaria con il Soggetto Finanziatore, con contestuale sottoscrizione di atto pubblico di cessione del diritto di superficie dell'area oggetto di intervento a favore dello stesso Soggetto Finanziatore; (si rimanda al Capitolato d'appalto del servizio di locazione finanziaria allegato).

3. La contabilizzazione del Leasing avverrà col metodo finanziario.

4.3 Oggetto del contratto

Il Comune di Volpiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affida alla Società aggiudicataria:

- a) la redazione del progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare e sull'impostazione della proposta progettuale presentata dal concorrente in sede di gara;
- b) la redazione del progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto definitivo approvato dal Comune, comprensivo del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- c) la realizzazione delle opere di completamento previste, comprensiva della direzione lavori e della contabilità, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;
- d) per quanto riguarda il contratto di locazione finanziaria, si rimanda allo specifico capitolato d'appalto del servizio di locazione finanziaria allegato.

4.4 Prestazioni previste nel contratto

L'affidamento comprende tutte le prestazioni, di qualunque genere, necessarie per dare compiute e funzionanti le opere previste dal progetto preliminare posto a base di gara, dalla proposta progettuale presentata dall'Aggiudicatario in sede di offerta, dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo redatti dall'Aggiudicatario e soggetti all'approvazione del Comune, previa validazione, nonché tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni, pareri, collaudi, documenti in genere e quant'altro necessario ai fini di dare l'impianto compiuto, completo, funzionante, agibile ed usabile (chiavi in mano).

In capo al Comune rimane la sola nomina dei professionisti per la direzione dei lavori e per i collaudi di qualsiasi natura, compreso il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.

4.5 Documenti facenti parte del contratto

4.5.1 Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del contratto, i seguenti documenti:

- a) Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- b) Il presente disciplinare tecnico integrato con gli elementi dell'affidamento di leasing;
- c) L'istanza di ammissione;
- d) La proposta progettuale presentata in sede di offerta, corredata dai relativi allegati;
- e) L'offerta economica e l'offerta sul tempo di consegna;
- f) I verbali di gara;
- g) La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali;
- h) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni;
- i) La polizza assicurativa di responsabilità professionale del progettista.

4.5.2 Fanno, altresì, parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, tutti gli elaborati del progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2006 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del, il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione.

4.5.3 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- b) l'articolo 18 della L. 19/3/1990 n. 55 e s.m.i.;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554 e s.m.i.

4.5.4 Non fanno parte invece del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico estimativo;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Resta inteso che le opere dovranno rispettare quanto contenuto nel progetto definitivo ed

esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore e da sottoporre all'approvazione da parte del Comune.

4.6 Durata del contratto

La durata massima presunta del Contratto, indicata in 20 anni e 240 giorni, è così suddivisa:

a) Termine di ultimazione della progettazione definitiva:

Il tempo per la progettazione definitiva è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla stipula del contratto di appalto;

b) Termine di ultimazione della progettazione esecutiva:

Il tempo per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo;

c) Termine per l'ultimazione dei lavori:

Il tempo utile per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'appalto, è stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continuativi, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'area oggetto di intervento (successiva alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante).

d) Termine della locazione finanziaria:

La durata del contratto di locazione finanziaria è stabilita in anni 20 (venti) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello della data di positivo collaudo dell'opera stessa;

4.6 Penali per i ritardi

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato in sede di gara, per la consegna del progetto definitivo o esecutivo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale;

b) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato in sede di gara, per la consegna dell'opera sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;

c) La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – CESSIONE DELL'AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE

5.1 L'area oggetto dell'intervento, della superficie di mq. 21.656, (ventunomila656) è di proprietà della Stazione Appaltante ed è contraddistinta dai seguenti dati catastali: foglio n. 40, mappale.....,

5.2 Contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria il Comune dovrà costituire, a favore del Soggetto Finanziatore aggiudicatario, un diritto di superficie gratuito dell'area interessata dai lavori, per la durata di anni 25.

5.3 Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria, si intenderà, in ogni caso, estinto di diritto al momento in cui il Comune eserciterà l'opzione di riscatto totale dell'immobile a fine della locazione finanziaria per espressa previsione contrattuale.

5.4 Nel caso di riscatto anticipato dell'immobile il diritto di superficie si estinguerà per accessione (art. 934 c.c.).

ARTICOLO 6 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE

6.1 Il Comune di Volpiano procederà all'approvazione del progetto definitivo, redatto dall'Aggiudicatario e corredato dai necessari pareri rilasciati dagli Enti competenti, ovvero potrà richiedere eventuali modifiche al progetto definitivo stesso. Le predette modifiche dovranno essere recepite dall'Aggiudicatario entro massimo i successivi 15 (quindici) giorni.

6.2 Entro il termine massimo stabilito dal Contratto, decorrente dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, l'Aggiudicatario dovrà sottoporre al Comune il progetto esecutivo delle opere, in conformità al progetto preliminare, alla proposta progettuale presentata in sede di offerta e al progetto definitivo approvato dal Comune. Il progetto esecutivo, che sarà approvato dal Comune, dovrà essere redatto in conformità e contenere tutto quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 554/1999 e s.m.i..

6.3 Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si fa riferimento al bando di gara e al disciplinare di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al Contratto.

ARTICOLO 7 – COSTI PER LA SICUREZZA

L'importo per gli oneri della sicurezza stimati in sede di progetto preliminare, è pari ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

ARTICOLO 8 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

8.1 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

8.1.1 A garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto o previsti negli atti da questi richiamati, l'Appaltatore è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di importo pari al 10% dell'importo dei lavori, ovvero di diverso importo, (ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario

8.1.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

8.1.3 La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

8.1.4 La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

8.2 Responsabilità verso terzi ed assicurazione

8.2.1 Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

8.2.2 L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a tale scopo, adeguata polizza, a favore del Comune e del Finanziatore, nella formula "Contractors all risk", secondo lo schema approvato con D.M. 123/2004, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

8.2.3 La stessa polizza deve assicurare la Stazione Appaltante e il Finanziatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi dall'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

8.2.4 Tale polizza deve essere consegnata alla Stazione Appaltante e al Finanziatore, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori stessi. La mancata ingiustificata consegna entro i termini previsti, comporterà la risoluzione del Contratto e la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva, mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti.

8.2.5 La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve essere valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.2.6 La polizza deve altresì espressamente prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore, non comporta l'inefficienza della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante (art. 23 del D.M. 123/2004).;

8.2.7 L'Appaltatore è tenuto a stipulare, inoltre, una polizza assicurativa di copertura della responsabilità professionale del progettista, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

8.3 L'Appaltatore è inoltre tenuto a stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 104 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., con decorrenza dal certificato di collaudo provvisorio, una polizza decennale con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore delle opere realizzate, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere o per gravi difetti costruttivi.

ARTICOLO 9 – RAPPORTI TRA LE PARTI

9.1 Consegna, sospensioni o riprese dei lavori

Per tutto quanto riferito alla consegna, sospensioni e riprese si rimanda a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo.

9.2 Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) gli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica, telefono, acqua potabile, nonché spese per i canoni e i consumi occorrenti agli usi di cantiere;

b) il pagamento di eventuali oneri richiesti da Enti istituzionali per occupazione temporanea di suolo pubblico;

c) la nomina prima dell'inizio dei lavori, di un Direttore Tecnico di cantiere professionalmente competente e ben accettato dalla D.L.;

d) la costruzione o l'individuazione di locali adatti alla conservazione dei campioni di materiale o manufatti;

e) la fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori;

f) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.;

g) la responsabilità contro gli incendi di tutte le opere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, intendendosi comprese anche le opere eseguite da altre ditte incaricate dall'appaltatore;

h) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione od oggetto d'intervento e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

l) provvedere a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla conservazione e custodia dei materiali e manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

m) consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse rimanendo sollevato da qualsivoglia onere di manutenzione;

n) provvedere a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nel cantiere degli appositi tabelloni indicativi dei lavori, dell'Ente Appaltante, delle ditte appaltatrici e subappaltatrice, dei tecnici responsabili, degli estremi dell'appalto e relativo importo e di quant'altro necessario;

o) il rilascio di tutte le certificazioni dei materiali, opere, impianti richieste dalla normativa vigente o dalla Direzione Lavori (dichiarazione di conformità, certificati di omologazione, iscrizioni camerali, dichiarazioni sui materiali, schede tecniche, certificazioni di laboratori ufficiali, ecc.);

p) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

q) l'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme di cui al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

r) se l'impresa avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,

intasamenti di scarichi, rottura o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuta a ripristinare totalmente quanto danneggiato; in caso di danno l'impresa è tenuta a segnalare immediatamente il sinistro alla D.L.;

s) denunciare immediatamente alla Stazione Appaltante l'eventuale scoperta, nel corso dei lavori, di oggetti di interesse archeologico, storico e artistico o comunque soggetti alle leggi intendendosi che la Stazione Appaltante ha la figura di scopritore nei confronti dello stato con i connessi obblighi e diritti.

L'impresa deve provvedere, non solo alla conservazione di dette cose nella condizione e nel luogo come sono state rinvenute fino agli accertamenti della competente Autorità, ma anche al loro prelevamento, trasporto e custodia in adatti locali autorizzati ed ordinati da detta Autorità; tutto dietro rimborso da parte della Committenza delle spese a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche (D.M. 148/2000).

In caso che le Autorità competenti disponessero parziali o locali interruzioni temporanee dei lavori per gli accertamenti del caso, l'Impresa è obbligata a rispettare dette disposizioni senza aver diritto a indennizzi di sorta;

t) alla fine dei lavori l'Appaltatore, entro il termine perentorio di 15 giorni, dovrà provvedere allo sgombero del cantiere dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà ed in uso alla ditta Appaltatrice.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo a corpo.

Detto prezzo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al capitolato generale d'appalto, nonché da quanto previsto successivamente:

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle

varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi ex art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del "Capitolato Generale d'Appalto", dagli articoli 45, comma 8, nonché 134 e 135 del "Regolamento generale" e dall'articolo 132 del D.Lgs. N.163/2006.

2. Sono consentite "Perizie di Variante" con le modalità e condizioni codificate dagli articoli 134 e 135 del "Regolamento Generale" entro e non oltre il quinto dell'obbligo secondo le ulteriori precisazioni codificate dall'articolo 10 del Capitolato Generale ; per importi superiori al quinto d'obbligo le Varianti non sono consentite per i casi di cui all'articolo 132, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006.

3. Qualora non siano previsti prezzi per i lavori in Variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del "Regolamento generale" con "analisi" effettuate con riferimento ai prezzi elementari (di manodopera, materiali, noli e trasporti) alla data di formulazione dell'offerta. Tali "prezzi" comprenderanno anche la quota – non soggetta a ribasso – a copertura degli oneri per gli adempimenti per la sicurezza, così come indicato dalla Determinazione del 26 luglio 2000, n.37 dell'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

ARTICOLO 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, numero 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, numero 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra di euro

100.000,00 (diconsi euro centomila/00).

3. Il direttore lavori avrà la facoltà, nel rispetto dell'art. 28 comma 1 del D.M. 145/2000 e s.m.i., di prevedere l'accreditamento in contabilità prima della messa in opera di manufatti il cui valore è superiore alla messa in opera stessa; tale accreditamento dovrà essere in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del collaudo provvisorio positivo o consegna anticipata dell'opera (ai sensi dell'art. 28 L.109/94 e s.m.i., art. 205 del D.P.R. 554/1999 ed art. 29 del D.M. 145/2000).

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltatore prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, rilasciando, ove necessario e su richiesta della Stazione Appaltante, apposita garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale numero 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti così come previsti nel precedente art. 2, saranno a carico della società finanziaria presenti nel quadro della sopra descritta normativa.

ARTICOLO 15 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, in tal caso si fa salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2 lettera m).

6. Ai sensi dell'articolo 205, primo comma, del D.P.R. 554/99 alla data di emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai Piani operativi di sicurezza, e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento e dal coordinatore per la sicurezza;
- m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 135, 136 e 137 del codice dei contratti, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la

Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzioni in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e ove costituito, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro i successivi trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite al Giudice ordinario competente, ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti nonché degli articoli 149 e 150 del "Regolamento Generale" e degli articoli 33 e 34 del "Capitolato Generale d'Appalto"; è esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato ai sensi dell'art. 3 comma 19 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al capitolato generale d'appalto.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. numero 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, nonché da quanto previsto dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 21 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554 ed il capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 22 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.